

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36

Categoria X Classe X

OGGETTO: Art. 1 comma 20 legge 560/1993. Rinuncia al diritto di prelazione vendita immobile ex alloggio e.r.p. sito in Grumo Nevano viale XXIV Maggio 35 p. 2 S1 int. 6, riportato al Catasto fol. 2 part. 118 sub 6 cat. A/4.

L'anno 2018 il giorno 15 del mese di **febbraio** alle ore 17,00 nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. Carmine D'Aponte – SINDACO F.F.	X		4. Antonio Chiacchio	X	
2. Mario Lamanna	X		5. Gennaro Serra	X	
3. Carla Cimmino	X		6. Francesca Sorvillo		X

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco facente funzioni dott. **CARMINE D'APONTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisito sulla stessa il parere di regolarità tecnica, reso a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI GRUMO NEVANO

Prov. di Napoli - Via Giotto, 4 - 80028 Grumo Nevano (Na)

proposta delibera gm rinuncia prelazione alloggio iacp.docx

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ART. 1 COMMA 20 LEGGE 560/1993 – RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE VENDITA IMMOBILE EX ALLOGGIO E.R.P. SITO IN GRUMO NEVANO VIALE XXIV MAGGIO CIV. 35 P. 2 – S1 - INT. 6. –
Riportato in Catasto Fg. 2 Part. 118 Sub 6 Cat. A/4.

PROPONENTE: Ass.re al Patrimonio - arch. SERRA GENNARO

Vista la determina del IV Settore n. 02 del 18.01.2018 con la quale è stato nominato il dott. Aldo Auletta, Responsabile del Procedimento per i Servizi “*Gestione del Patrimonio, Valorizzazione e Permute Aree Comunali, Alloggi ERP (IACP)*” a tutto il 31.12.2018;

Letta la direttiva operata a margine della richiesta, di disporre proposta di delibera in ordine alla volontà di rinuncia al “*Diritto di Prelazione*”;

Il Responsabile del Procedimento Relaziona

Premesso:

che l’art. 28 comma 6 della legge 513 dell’08.08.1977 “*Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell’edilizia residenziale pubblica*”, prevede che «Per un periodo di tempo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l’intero presso, l’alloggio acquistato non può essere alienato a nessun titolo né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento»;

che l’art. 1 comma 20 della legge n. 560 del 24.12.1993 “*Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*”, riconosce agli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, il diritto di prelazione nel caso di ulteriore vendita dopo i 10 (dieci) anni dalla data di registrazione dell’atto di acquisto di alloggio ex E.R.P.;

che l’art. 55 della L.R. Campania 30.01.2008 n. 1, così come modificato dall’art. 1 della L.R. Campania n. 7 del 22.07.2009, al comma 2) ribadisce ulteriormente che la titolarità del diritto di prelazione di cui all’art. 1 comma 20 della richiamata L. 560/93, perde la sua efficacia dopo i dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto: «*Decorso il termine indicato al comma 1), [10 anni] l’assegnatario, ovvero i suoi eredi o legatari, possono alienare l’alloggio [...] l’ente già proprietario può esercitare entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all’acquisto...*»;

Visti:

- Il contratto stipulato a favore del Sig. Riccardo Armando, rep. n. 29 in data 29.06.1981 reso esecutivo dal CO.RE.CO. di Napoli in data 13.01.1982 prot. n° 247978 e registrato a Napoli in data 30.03.1982 al n° 4757/B, per l’assegnazione dell’alloggio IACP sito in Viale XXIV Maggio n. 35 p. 2 –S1 int. 6;
- La deliberazione di Giunta Municipale n. 283 del 07.05.1992 ad oggetto “*Cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico-popolare realizzati in Via XXIV Maggio. Convalida*”, con la quale quest’ente ha ceduto a favore del Sig. Riccardo Armando il diritto di proprietà dell’appartamento, già da questi locato, sito in Grumo Nevano (NA) al Viale XXIV Maggio n. 35 p. 2 –S1 int. 6;
- La Nota di Trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli a favore del Sig. Riccardo Armando, come sopra generalizzato in data 10.02.1993 ai nn. 4372/3422;
- La denuncia di successione del *de cuius* Riccardo Armando, nato a Napoli il 15.05.1920, in favore degli eredi, presentata in data 27.04.2017 al n. 1761 volume 9990;
- La visura catastale relativa all’alloggio di che trattasi, riportato in catasto al Fg. 2 part. 118 sub 6 cat. A/4, dalla quale si evince l’ intestazione catastale allo stato attuale;

Lette altresì:

- La dichiarazione allegata alla nota assunta al protocollo generale dell’ente in data 25.01.2018 al n. 938, resa dalla Sig.ra Riccardo Elisa nata a Grumo Nevano il 16.05.1947 con la quale la comproprietaria delega il germano sig. Riccardo Antonio nato a Grumo Nevano il 13.09.1949, ad agire in nome e per conto degli eredi;
- La nota a firma del Sig. Riccardo Antonio (richiedente e delegato), nato a Grumo Nevano (NA) il 13.09.1949 e residente in Frattammaggiore (NA) alla Trav. Il Fiume n. 23, presentata in data 25.01.2018 ed

assunta al protocollo generale dell'ente al n. 938, redatta nella qualità di comproprietario dell'immobile sito in Grumo Nevano (NA) al Viale XXIV Maggio n. 35 p. 2 -S1 int. 6, con la quale si chiede il rilascio di una certificazione, attestante la *rinuncia* all'esercizio del "Diritto di Prelazione" sull'alloggio;

Accertato che sono abbondantemente decorsi i 10 (dieci) anni dalla data della Cessione del diritto di Proprietà, e di cui alla Deliberazione di GM n. 283 del 07.05.1992 e di cui sopra;

Considerato che sussistono i presupposti per rinunciare al diritto di prelazione sulla vendita dell'alloggio in questione, in forza della normativa vigente;

Tanto premesso, si trasmette la presente relazione istruttoria all'Asse.re al Patrimonio, per i provvedimenti che vorrà adottare.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Aldo ALBERTI

L'Assessore al Patrimonio:

Letta la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento;

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 7 che riconosce l'autonomia regolamentare agli Enti Locali;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta, standone i presupposti;

PROPONE

Di accogliere la richiesta degli eredi del *de cuius* Riccardo Armando, germani Sigg. Riccardo Antonio ed Elisa;

Di non esercitare il diritto di prelazione sull'alloggio sito in Grumo Nevano (NA) al Viale XXIV Maggio n. 35 p. 2 -S1 int. 6, di proprietà degli eredi del Sig. Riccardo Armando.

Addì, 15/02/2018

ASSESSORE AL PATRIMONIO

Arch. Antonio SEBASTIANO

Si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Favorevole NON favorevole

Addì, 15/02/2018

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Ing. Salvatore FLAGIARDINO

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO f.f.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Carmine D'Aponte

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 19/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/02/2018

viene comunicata con lettera prot. n. 1997 in data 19/02/2018 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/02/2018

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante